

Telelavoro / lavoro da casa: Implicazioni per la sicurezza sociale per frontalieri

Base legale

Il Regolamento (CE) n. 883/04 del Parlamento europeo, che regge il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei, in particolare nei casi distacco (art. 12) o di attività svolte in due o più Stati membri (art. 13).

La Svizzera e alcuni Stati dell'UE e dell'AELS firmeranno un accordo multilaterale in deroga alle norme di assoggettamento assicurativo nel senso di un'eccezione (art. 16).

Fino al 30 giugno 2023: applicazione flessibile delle norme europee

A causa delle restrizioni legate alla pandemia, l'applicazione flessibile delle norme europee sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e della Convenzione AELS è stata applicata fino al 30 giugno 2022. Questa scadenza è stata prorogata per una fase transitoria fino al 30 giugno 2023.

Fino a questa data, una persona (ad esempio un frontaliere che lavora da casa) rimane soggetta alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza (UE/AELS). In linea di principio, in queste situazioni non è necessario un certificato A1.

A partire dal 1° luglio 2023: accordo multilaterale / telelavoro inferiore al 50%

L'accordo prevede che le persone che lavorano nello Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro possano svolgere fino al 49,9% del telelavoro transfrontaliero nel loro Stato di residenza, in linea di principio utilizzando mezzi informatici, e che la competenza per le questioni di assicurazione sociale rimanga nello Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro. Questa deroga si applica solo a situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell'accordo.

Quali Stati hanno firmato l'accordo?

Il Belgio (in qualità di Stato autorizzato) aggiorna costantemente l'elenco degli Stati firmatari.

Quali persone sono interessate dall'accordo?

Persone di nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS firmatario dell'accordo che, in qualità transfrontalieri, svolgono una parte del loro lavoro l'attività nello Stato di residenza (smart working / telelavoro).

Quali persone sono escluse dall'accordo?

L'accordo multilaterale non è applicabile a:

- persone che, oltre al telelavoro, svolgono altre attività nel paese di residenza firmatario dell'accordo (ad esempio, visite ai clienti)
- persone che, oltre a svolgere il telelavoro nel proprio paese di residenza firmatario dell'accordo, lavorano anche in un altro Stato dell'UE o dell'AELS.
- persone che, oltre a lavorare per il loro datore di lavoro svizzero, lavorano anche per un altro datore di lavoro nell'UE o in uno Stato dell'AELS.
- lavoratori indipendenti



Proporzione del telelavoro

< 25% nello Stato di residenza

L'assoggettamento assicurativo presso la sede del datore di lavoro è garantito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004. Non è richiesto un certificato A1.

25 - 49.9% nello Stato di residenza

L'assoggettamento assicurativo presso la sede del datore di lavoro è garantito sulla base dell'accordo multilaterale. È necessario richiedere un certificato A1.

≥ 50% nello Stato di residenza

La persona sottosta al regime assicurativo dello Stato di residenza.

Impatto dell'accordo sui frontalieri nelle relazioni con gli Stati firmatari dell'accordo

Dal 1° luglio 2023, i lavoratori frontalieri impiegati da un datore di lavoro svizzero (o da più datori di lavoro svizzeri) che telelavorano fino al 50% (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, dall'Italia (dal 1° gennaio 2024) o dal Liechtenstein possono rimanere assicurati in Svizzera.

Certificato A1

Affinché l'accordo si applichi ai loro dipendenti, i datori di lavoro svizzeri devono richiedere un certificato A1 (validità massima di 3 anni, rinnovabile) alla loro cassa di compensazione AVS utilizzando la piattaforma ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland) che è stata adattata (nuovo tipo di caso "Telelavoro transfrontaliero").

Non è necessario presentare immediatamente la domanda, poiché il certificato A1 potrà coprire retroattivamente il periodo che inizia il 1° luglio 2023 (o dal 1° gennaio 2024 nel caso dell'Italia) per tutte le domande presentate fino alla fine di giugno 2024.

Distacco in caso di telelavoro temporaneo a tempo pieno in uno Stato dell'UE o dell'AELS

Un distacco basato sull'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 è possibile anche se il lavoro viene completamente svolto in telelavoro transfrontaliero (100% dell'orario di lavoro), ciò in modo temporaneo ed episodico. Di conseguenza, un datore di lavoro svizzero può distaccare i dipendenti in uno Stato membro dell'UE o dell'EFTA per lavorare in telelavoro, a prescindere da quale parte sia partita l'iniziativa di lavorare distaccato, purché ciò sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. Gli Stati che applicano le regole europee di coordinamento hanno concordato di interpretare le disposizioni sul distacco in modo tale che il distacco ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 sia possibile anche in caso di telelavoro temporaneo e puntuale a tempo pieno (100% del tempo di lavoro). Pertanto, un datore di lavoro svizzero può distaccare un dipendente per telelavorare in uno Stato dell'UE rispettivamente dell'AELS, indipendentemente da chi ha avviato il telelavoro transfrontaliero, nella misura in cui sia stato concordato tra il dipendente e il datore di lavoro. È inoltre irrilevante che il telelavoro transfrontaliero temporaneo sia motivato da ragioni professionali o private.

Se le condizioni del distacco sono soddisfatte e il telelavoro transfrontaliero non supera la durata massima di 24 mesi (non sono ammesse proroghe), il distacco è possibile, ad esempio, nelle seguenti situazioni:

- cura di parenti all'estero
- motivi medici
- chiusura degli uffici per ristrutturazione
- telelavoro da una località di vacanza (workation)